



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CASERTA E BENEVENTO

PATTO DI INTEGRITA'

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023

OGGETTO: Affidamento del servizio di indagini - Interventi di sicurezza sismica della Chiesa di Sant'Angelo in munculanis in Sant'Agata de' Goti (BN) – CUP: F76J24000080006 nell'ambito dell'Investimento 2.4 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)” – Linea d'azione n. 1 Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili (M1C3) finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU

La Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le province di CE e BN, con sede in Piazza Carlo di Borbone Palazzo Reale di Caserta C.F..93003240616,
(di seguito denominata “la Soprintendenza” o “l'Amministrazione”

e

l'operatore economico.....2MG Engineering
sede legale in ...Gioia Sannitica....., via ...centimolo
.....n...10.....
codice fiscale/P.IVA ...**04204610614**....., rappresentato... da.....ing. Gianfranco
Fiondella.....
..... in qualità dilegale rappresentante.....
(di seguito denominato “l'operatore economico”)

(La Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le province di CE e BN, e l'Operatore Economico sono, a seguire, congiuntamente denominati anche come “Parti”)

VISTI

- la Legge 6 novembre 2012 ,recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, e, in particolare, l'art. 1, comma 17, a mente del quale “le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”;
- il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- il “Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, adottato con D.M. 23 dicembre 2015, n. 597;
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, e, in particolare, il paragrafo 1.9 che disciplina i patti d'integrità quale specifica misura generale di prevenzione della corruzione;
- Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022 – 2024 del Ministero della Cultura adottato con decreto ministeriale n. 200 del 11/05/2022, registrato alla Corte dei Conti al numero 1702 il 10 giugno 2022; confluito nel PIAO 2023-2025;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art.1–Finalità

1. Il presente Patto di Integrità (di seguito denominato anche “*Patto*”) rappresenta una misura di prevenzione della corruzione e mira ad assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa e dei principi di concorrenza e trasparenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici.
2. Il Patto stabilisce reciproche e formali obbligazioni tra la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di CE e BN e l’Operatore Economico, affinché le rispettive condotte siano conformate ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza in tutte le fasi dell’affidamento, dallo svolgimento dell’affare all’esecuzione contrattuale.
3. Il Patto e le prescrizioni in esso contenute costituiscono parte integrante della documentazione di gara e del contratto stipulato tra Amministrazione e Operatore Economico, anche se materialmente non allegato al contratto stesso.

Art.2–Obblighi dell’Operatore Economico

1. Con la sottoscrizione del Patto, l’Operatore Economico si impegna a:
 - a) improntare la propria condotta ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza, dalla fase di gara a quella di esecuzione contrattuale;
 - b) osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 (“*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”) e dal “*Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”, disponibile all’indirizzo web <https://www.beniculturali.it/atti-generalisti>, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 17 del citato D.P.R. n. 62/2013;
 - c) informare puntualmente tutti i dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, di cui si avvale per la partecipazione alla procedura *de qua* e per l’esecuzione del relativo contratto, del presente Patto e degli obblighi in esso contenuti, nonché avvigilare sul rispetto degli stessi;
 - d) non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati – somme di denaro, vantaggio altre utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o la fase di esecuzione del contratto;
 - e) segnalare all’Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento in oggetto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima;
 - f) segnalare situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell’Amministrazione.
2. L’Operatore Economico, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara:
 - a) ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (“*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”), di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti dell’Amministrazione, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione medesima, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
 - b) di essere consapevole che il verificarsi della situazione descritta al punto precedente può determinare l’applicazione di una delle sanzioni di cui al successivo art. 4, comma 1, del presente Patto;
 - c) che, ai fini dell’applicazione dell’art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012:
 - ☐ **non** sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’Impresa e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione;
 - oppure
 - ☐ **sussistono** relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’Impresa e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione, che, tuttavia, non hanno determinato alcun

vantaggio per agevolare l'aggiudicazione dell'appalto, e si impegna, altresì, ad evitare che i predetti rapporti determinino eventuali benefici nella fase esecutiva del contratto;

- d) l'insussistenza, a proprio carico, di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, relativamente alla procedura di affidamento in oggetto, e si impegna, qualora sopraggiunga una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne tempestivamente notizia all'Amministrazione;
- e) di non essersi accordato e si impegna a non accordarsi con altri operatori economici partecipanti alla procedura di gara in oggetto, al fine di limitare con mezzi illeciti la concorrenza;
- f) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo e/o di collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici partecipanti alla procedura;
- g) di essere consapevole e di accettare che, nel caso di mancata rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di Integrità, saranno applicate le sanzioni di cui al successivo art. 4, comma 1, del medesimo Patto, fatte salve le responsabilità comunque previste dalla legge.

Art.3–Obblighi dell'Amministrazione

Con la sottoscrizione del Patto, l'Amministrazione si impegna a:

- a) improntare la propria condotta ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza, dalla fase di gara a quella di esecuzione contrattuale, e ad attivare procedimenti disciplinari, nei confronti del personale, a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento in oggetto, in caso di accertata violazione dei predetti principi;
- b) non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – né direttamente né tramite terzi – somme di denaro, vantaggio altre utilità finalizzati ad agevolare l'aggiudicazione e/o la fase di esecuzione del contratto.

Art.4– Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione, da parte dell'Operatore Economico, anche di uno solo degli impegni anticorruzione, di cui al precedente art. 2, comma 1, assunti con la sottoscrizione del presente Patto, potrà comportare l'applicazione, a carico dell'Operatore Economico medesimo, di una o più delle seguenti sanzioni, in ragione della fase in cui è accertata la violazione:
 - a) esclusione dalla procedura di affidamento o revoca dell'aggiudicazione, con conseguente escussione della garanzia provvisoria, e contestuale segnalazione all'A.N.AC., a seconda che la violazione venga accertata nella fase che precede l'adozione del provvedimento di aggiudicazione o nella fase successiva all'aggiudicazione;
 - b) revoca dell'aggiudicazione e escussione della cauzione, e contestuale segnalazione all'A.N.AC., ove la violazione sia accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto, ma precedente alla stipula del contratto;
 - c) risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva, e contestuale segnalazione all'A.N.AC., ove la violazione sia accertata nella fase di esecuzione del contratto. L'Amministrazione può, in ogni caso, avvalersi della facoltà di non procedere alla risoluzione contrattuale, qualora, all'esito del bilanciamento degli interessi coinvolti, la ritenga pregiudizievole per il perseguimento dei pubblici interessi sottesi al contratto, fermo restando il risarcimento del danno.
2. L'accertamento della violazione degli obblighi assunti con il presente Patto avviene all'esito di un procedimento attivato dall'Amministrazione, nel rispetto delle garanzie procedurali e in contraddittorio con l'Impresa.
3. L'Amministrazione informa l'Operatore Economico dell'avvio del procedimento di cui al precedente comma 2, tramite comunicazione, inviata a mezzo posta elettronica certificata. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, l'Impresa può presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni, a mezzo posta elettronica certificata. Decorso dieci giorni dal ricevimento delle osservazioni e controdeduzioni dell'Impresa, l'Amministrazione si pronuncia definitivamente in merito alla violazione.

Art.5 – Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di integrità tra la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di CE e BN e l'Operatore Economico, sarà risolta dalla competente Autorità Giudiziaria.

Art.6 – Efficacia del Patto di Integrità

Il Patto di Integrità e le relative sanzioni si applicano per tutta la durata della procedura di affidamento, dalla fase di gara all'esecuzione contrattuale.

Per l'operatore economico
Il legale rappresentante
Ing. Gianfranco Fiondella

Il Soprintendente
Arch. Mariano Nuzzo